

# NEWS #22.2020

## DEL 27 OTTOBRE 2020

### DECRETO AGOSTO CONVERTITO IN LEGGE 126/2020 ALCUNE NOVITA' E CONFERME

### NOVITA' IMPORTANTI NUOVO DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

#### A. PROROGA VERSAMENTO 2°ACCONTO PER SOGGETTI ISA (art.98) [confermato]

Viene **confermata** la proroga, nel rispetto di **determinate** condizioni, del termine di **versamento** della 2° o **unica rata** dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP

- dal 30/11/2020 al 30/04/2021

#### B. PROROGA DEI VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI ISA (art.98-bis) [new]

La disposizione introdotta dalla legge di conversione ne prevede la possibilità

- per i **soggetti ISA**
- che hanno **subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel 1° semestre dell'anno 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
- di **regolarizzare**, senza sanzioni, **entro il 30/10/2020**
- ✓ **i versamenti dovuti e non versati**
- ✓ con la **maggiorazione dello 0,8%**

#### C. BONUS PER SANIFICAZIONE/ACQUISTO (art.31) [modificato]

La percentuale "teorica" del credito d'imposta è da calcolare sul 60% della spesa. La percentuale va riparametrata in ragione dello stanziamento pubblico (€ 200 mil.) a fronte delle istanze complessivamente presentate. Queste ultime sono risultate essere pari ad € 1.278.578.142; il Prov. 11/09/2020 ha, quindi, comunicato la percentuale da utilizzare, pari al 15,6423%.

La legge di conversione, onde rafforzare la misura, **incrementa le risorse destinate** al credito d'imposta:

- di € 403 milioni per l'anno 2020 (che si aggiungono ai € 200 milioni già previsti dalla norma)
- comportando un **incremento della percentuale applicabile a 47,1617%** (in luogo del citato 15,6423%).

Si rimane in attesa di un prossimo Provvedimento dell'Agenzia.

**D. Semplificazione burocratico-amministrativa avvio nuove imprese da parte di giovani**

- Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge sarà emanato apposito Decreto.

**E. Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**

In sede di conversione in legge del decreto Agosto è stata prevista anche **la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino al 100% degli ammortamenti** relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali. In tal modo i beni manterranno il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non effettuata nell'esercizio in corso sarà tralasciata all'esercizio successivo, allungando, quindi, il piano di ammortamento originario di un anno.

La disposizione prevede che vengano destinati a una **riserva indisponibile** gli utili di ammontare corrispondente alla **quota di ammortamento non effettuata**.

Dal punto di vista fiscale invece la disposizione rimane neutrale per quanto riguarda **IRPEF** ed **IRAP** (ossia sono computati nell'esercizio).

**F. PROROGA MORATORIA PMI**

La moratoria **spetta per tutte le esposizioni debitorie** nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia quali:

- le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- il rimborso dei prestiti non rateali;
- il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

**Il decreto di agosto modifica la data del 30 settembre 2020 sostituendola con il 31 gennaio 2021.**

**G. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**

La disposizione prevede la possibilità per le imprese **di rivalutare i beni materiali e immateriali**, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa (i cd beni merce), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione può essere **effettuata distintamente per ciascun bene** e non per forza a tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

**Se si vuole il riconoscimento fiscale** è previsto il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate annuali.

#### **H. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020**

Si conferma il raddoppio, per il **solo periodo di imposta 2020**, del limite di esenzione dall'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati dall'azienda al lavoratore, come **benefits aziendali considerati non imponibili IRPEF**, in base all'articolo 51, comma 3, del Tuir.

La validità dell'agevolazione è **limitata al 2020** e prevede l'innalzamento a **516,46** euro rispetto agli attuali 258,23 del welfare aziendale riconoscibile anche ad personam, sia in forma liberale che contrattualizzata.

Da ricordare che la determinazione del reddito di lavoro dipendente si fonda sul principio di cassa (allargato al 12 gennaio dell'anno successivo), per cui il valore dei beni e dei servizi deve essere conteggiato nel momento in cui viene consegnato al dipendente; per avere diritto all'agevolazione, tale **erogazione dovrà verificarsi entro il 31 dicembre 2020 (12 gennaio 2021)**.

#### **CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI NUOVI: LA FATTURA "INCOMPLETA" PUO'ESSERE INTEGRATA**

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e in beni "Impresa 4.0" (ex maxi / iper ammortamento).

Al fine di evitare la revoca del beneficio, l'Agenzia riconosce la possibilità di "regolarizzare" la fattura relativa all'acquisto del bene / canone di leasing qualora non riporti espressamente il riferimento alla disposizione agevolativa.

Entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo da parte dell'Ufficio, l'acquirente deve:

- in presenza di una fattura cartacea, effettuare l'integrazione con scrittura "indelebile" (anche mediante un timbro).
- In presenza di una fattura elettronica, realizzare un'integrazione elettronica da inviare al SdI. In alternativa è consentita la stampa cartacea della fattura elettronica sulla quale apporre l'integrazione.

Si ricorda che la fattura deve contenere la dicitura della norma agevolativa, utilizzando, ad esempio la seguente formulazione:

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"ACQUISTO PER IL QUALE E' RICONOSCIUTO IL CREDITO D'IMPOSTA EX ART.1, COMMI DA 184 A 194, LEGGE N°160/2019"</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Il credito d'imposta è pari al 6% del costo per gli investimenti in beni strumentali nuovi "generici" ex maxi ammortamenti e del 40% o 20% per quelli relativi all'ex iper ammortamenti.

## DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Il D.L. 129/2020 (in vigore dal 20/10/2020) ha previsto la sospensione fino al 31/12/2020:

- Del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento /avvisi di addebito INPS direttamente esecutivi affidati all'agente della riscossione dall' 8 marzo 2020.

In sostanza, i pagamenti in scadenza dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 vanno effettuati entro il 31/01/2021; posto che nulla viene chiarito circa la modalità di pagamento, si deve ritenere che venga effettuato in una unica soluzione.

## CONTRIBUTO COVID-19 EROGATO DAL COMUNE ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO

Con la risposta 494/2020, l'Agenzia si è espressa in merito al trattamento dei contributi erogati da un Comune a favore delle imprese colpite da perdite di ricavi a causa Covid-19 .

L'Agenzia ha chiarito quanto segue:

- i contributi suddetti devono essere qualificati come contributi in conto capitale essendo destinati a rafforzare genericamente i mezzi patrimoniali dell'impresa senza che vi sia una correlazione diretta con l'effettuazione di uno specifico investimento.
- Pertanto, dal punto di vista fiscale, gli stessi sono da considerare sopravvenienze attive imponibili.

Si specifica, inoltre, che il Comune deve applicare la ritenuta del 4%.

### DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020 – LE PRINCIPALI NOVITA'

#### Le misure si applicano dal 26 ottobre e sono efficaci fino al 24 novembre

1. **SALE GIOCO:** sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
2. **CINEMA E TEATRO:** sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
3. **SALE DA BALLO, FESTE PRIVATE E CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE:** sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto o al chiuso. Sono **vietate** le feste, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

4. **CONVEGNI E RIUNIONI:** sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
5. **ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO:** si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro; gli ingressi avvengano in modo dilazionato; venga impedito di sostare all'interno dei locali più tempo necessario all'acquisto dei beni.
6. **ATTIVITA' DI SERVIZI DI RISTORAZIONE:** bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono **consentite dalle 5.00 fino alle ore 18.00**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.  
Resta consentita la ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie, e fino alle ore 24 della ristorazione **con asporto**.
7. **ATTIVITA' INERENTI ALLA PERSONA:** sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica.
8. **ATTIVITA' PROFESSIONALI:** si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restano l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linea guida vigenti; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.